

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA n. 09 del 4 luglio 2011

OGGETTO: Approdi yachts commerciali soggetti alla normativa internazionale di security marittima. Individuazione provvisoria della banchina Stazione Marittima quale banchina di accosto. Divieto di sosta per le autovetture.

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto Interministeriale dei Ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, in data 7 giugno 2011,

TENUTO CONTO che la banchina Dogana è in concessione alla Salento Yachting Terminal e che per la stessa non è stato ancora elaborato il PFSA (Port Facility Security Assessment) e relativo PFSP (Port Facility Security Plan);

VISTA la nota n. 6474 in data 16 giugno 2011 di questa Autorità portuale, indirizzata alla società Salento Yachting Terminal;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Capitaneria di Porto di Brindisi alla Salento Yachting Terminal ed a questo Ente con la nota n. 12445 in data 16 giugno 2011;

CONSIDERATO che, sino al momento in cui le banchine Dogana e Centrale, nei tratti in concessione alla Salento Yachting Terminal non saranno dotate di PFSP approvato, non è possibile fruire delle stesse infrastrutture per l'accosto di unità soggette alla normativa di Security;

PRESO ATTO della richiesta della Salento Yachting Terminal del 27 giugno 2011 con la quale, in considerazione delle problematiche sopra descritte, la società ha richiesto la possibilità di fruire della banchina Carbonifera-Stazione Marittima, - per l'ormeggio degli yachts soggetti alla normativa di security in quanto trattasi di impianto portuale già coperto da Piano di Security, come peraltro indicato dalla locale Capitaneria di Porto;

SENTITO per le vie brevi il P.F.S.O. di questa Autorità portuale;

CONSIDERATO che il traffico dei grandi Yachts interessa lo scalo marittimo brindisino in modo particolare durante la stagione estiva e che rappresenta per il porto di Brindisi un traffico recente da incentivare, fortemente idoneo altresì a veicolare favorevolmente l'immagine dello stesso scalo marittimo e dell'intera Città di Brindisi;



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

RITENUTO necessario pertanto individuare una soluzione che possa provvisoriamente garantire l'accosto delle citate unità in approdi dalle caratteristiche simili a quelle delle banchine Dogana e Centrale;

CONSIDERATO che la banchina Stazione Marittima, nei limiti rappresentati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, possa rispondere alle esigenze del traffico in questione;

CONSIDERATO altresì che, per garantire le migliori condizioni di security agli approdi sopra citati, è necessario procedere all'emanazione anche del provvedimento che interdica la sosta delle autovetture private nel tratto di sedime portuale che sarà interessato dall'ormeggio degli yacht in oggetto;

RILEVATA la necessità di disciplinare l'utilizzo delle banchina suddetta rendendo compatibile tale utilizzo con l'approdo anche delle navi da crociera previste per la corrente stagione estiva, nonché in relazione agli ormeggi delle imbarcazioni dei servizi tecnico-nautici e dei servizi portuali in concessione;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84,

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 08.00 del 06 luglio 2011 e sino a tutto il 30 settembre 2011, il tratto di banchina della Stazione Marittima del Porto di Brindisi, meglio indicata nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente provvedimento, può essere utilizzata per l'ormeggio di yachts commerciali soggetti alle disposizioni internazionali di security. L'Agenzia marittima dello yacht soggetto alle normative di security dovrà comunicare il previsto approdo dello stesso non appena noto e comunque almeno 48 ore prima dello stesso.

Durante la presenza all'ormeggio degli yachts suddetti, le imbarcazioni dei servizi tecnico-nautici e quelli degli altri servizi portuali in concessione (ritiro rifiuti – trasporto merci e passeggeri con motobarche – servizio antinquinamento) potranno accostare al tratto rimanente della banchina Stazione marittima, eventualmente utilizzando anche la parte della banchina Dogana prospiciente Corso Garibaldi.



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Nell'arco temporale di presenza all'ormeggio degli yachts in questione, è fatto divieto a tutte le autovetture, sia private che di servizio, di sostare nel tratto di sedime portuale prospiciente la banchina individuata per l'accosto degli yachts ed in quello retrostante e corrispondente di Via Regina di Bulgaria.

Il divieto di sosta lato mare sarà di volta in volta segnalato da apposita cartellonistica e delimitato da strutture di pronta visibilità (transenne e/o altri apprestamenti idonei). Le autovetture trovate in divieto di sosta, oltre che essere passibili delle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere rimosse d'ufficio con oneri a carico del proprietario.

E' sempre fatta salva la possibilità di impiegare il tratto di banchina in argomento per altre finalità o altre navi (es. navi da crociera) a discrezionale giudizio di questa Autorità portuale e/o della locale Capitaneria di Porto.

In ogni caso, alla banchina in questione hanno priorità di ormeggio le navi da crociera già schedate per la corrente stagione estiva o che dovessero avanzare domanda di approdo nei tempi previsti dalle disposizioni locali che disciplinano la materia.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Navigazione.


Eventuali veicoli in divieto di sosta potranno essere rimossi ai sensi dell'art. 1161, 2^a comma, del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Brindisi, li 04 LUG. 2011


IL PRESIDENTE
Prof. Iraklis HARALAMBIDIS





AREA STERILE



TRATTO DI BANCHINA INDIVIDUATO PE L'ORMEGGIO DEGLI
 YACHT SOGGETTI ALLA NORMATIVA DI SECURITY PER IL
 PERIODO 06 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2011

STAZIONE MARITTIMA

SOSTA IMBARCAZIONI SERVIZI PORTUALI

Varco doganale n° 7

